



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3917 del 2018, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Francesco Ruocco, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Mastrandrea e  
Giuseppe D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del verbale notificato in data 09.02.2018 con il quale il Ministero dell'Interno –  
Commissione Medica nominata con Decreto del Capo della Polizia n.333B/12  
D.2.17/F1 del 27 dicembre 2017 per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei  
candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di bando per  
l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del

26 maggio 2017, ha giudicato non idoneo al servizio di polizia il ricorrente per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 nr.198 “tatuaggi in zone non coperte dall'uniforme “- Ai sensi dell'art.3, comma 2 riferimento tab.1 punto 2 lettera b”;

- ove e per quanto occorra del bando indetto con D.M.n. 333-B/12D.2.17/6686 datato 18 maggio 2017, nonché, di ogni atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso ancorché non conosciuto;

e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere riammesso in graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

a) del Decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell'Interno N. 333-B/12D.2.17/12217, recante l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018

b) di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, anche alla luce della ordinanza del Consiglio di Stato numero 4005 del 31 agosto 2018, nonché della documentazione fotografica depositata dalla parte ricorrente dopo la decisione

cautelare di primo grado;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombenza da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente dal primo adempimento;

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione indicata;

Ritenuto, quindi, di dover rinviare la trattazione di merito a nuova udienza, al fine di garantire l'integrità del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 2 aprile 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

## IL SEGRETARIO